

RITORNO AL NUCLEARE E CORTE COSTITUZIONALE. ATTO SECONDO

di Antonio Di Martino, Antonio Sileo
25 febbraio 2011

Il programma nazionale per il ritorno all'energia nucleare, da subito osteggiato dalle Regioni, dopo una prima, importante, vittoria dello Stato (pronuncia favorevole della Consulta) registra un buon punto a favore degli enti locali (nuova sentenza della Corte costituzionale). Si tratta, invero, di un risultato che va oltre il semplice disposto letterale della sentenza. Nel frattempo per i ritardi non già accumulati non paiono ridursi mentre è certo il ricorso a un nuovo referendum.

Nel lungo confronto-scontro tra Stato e Regioni sulla produzione di energia da fonte elettronucleare di recente si è giocata quella che potrebbe (ben) dirsi una rivincita.

Abbiamo già scritto su questa rivista come finora la Corte costituzionale si era espressa a favore dello Stato, tuttavia i giudici costituzionali avevano tenuto a precisare come la legittimità della scelta, assunta dal legislatore nazionale, di ritornare al nucleare andasse misurata concretamente in sede di (futuro) giudizio di costituzionalità del decreto legislativo 31/10, in quanto, per l'appunto, attuativo della delega contenuta nella Legge Sviluppo, impugnata dalle Regioni. Un giudizio che, nel frattempo, era stato invocato dalle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia.

Quindi, con la sentenza n. 31, resa il 26 gennaio e depositata il 2 febbraio scorso, la Consulta si è nuovamente pronunciata sulla scelta di ritornare all'energia elettronucleare, operata dall'attuale esecutivo. Il decreto definisce la disciplina sulla localizzazione degli impianti di produzione di energia elettronucleare e dei relativi impianti di produzione del combustibile e di smaltimento dei rifiuti, e vi sono anche dettagliate le ipotesi di raccordo tra lo Stato e le Regioni.

Con una corposa e dettagliata motivazione, la Consulta ha promosso sostanzialmente l'impianto normativo previsto dal decreto, ma con un'importante eccezione: quella riguardante la disciplina in tema di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti nucleari, prevista dall'art. 4 del decreto 31. La Corte ha dichiarato illegittimo l'articolo nella parte in cui esso non prevede che la Regione interessata, in via preliminare e distinta, all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari. Questo perché se, da un lato, l'attitudine del singolo impianto a incidere sugli interessi e sui beni di comunità territoriali regionali, giustifica la previsione legislativa - ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica - dell'intesa con la Conferenza unificata, dall'altro lato, è necessario che la singola Regione interessata sia attivamente coinvolta nel procedimento.

Secondo i giudici costituzionali, l'adeguata rappresentazione degli interessi della singola Regione è costituita dal parere obbligatorio, seppur non vincolante, della Regione stessa. Attraverso il parere, infatti, la Regione è messa nelle condizioni di esprimere la propria posizione, distinta nella sua specificità da quelle che verranno assunte, in sede di Conferenza unificata, dagli altri enti territoriali.

Al contrario, le discipline riguardanti lo smantellamento degli impianti nucleari a fine vita e la gestione dei rifiuti radioattivi sono state ritenute dai giudici afferenti alla «tutela dell'ambiente» e come tali ricadenti nella sfera di competenza esclusiva dello Stato.

Ad ogni modo, il punto a favore delle Regioni è innegabile, tuttavia, trattandosi di un parere non vincolante, si potrebbe velocemente pensare a un goal della bandiera, comunque non sufficiente per passare il turno. Peraltro il decreto stesso prevede che comunque il processo arrivi a (buon) fine, in particolare tramite un Comitato interistituzionale, composto in modo paritario da componenti nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione, la quale assicura la presenza di un rappresentante del comune interessato. Se, poi, non si riesce a costituire il Comitato oppure non si pervenga alla definizione dell'intesa entro 60 giorni, la decisione verrà presa con una deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

Attenzione perÃ², su tale decisione - come hanno avuto cura di precisare i giudici - si potrÃ comunque ricorrere al Tar e anche proporre, di nuovo, un ricorso agli stessi giudici costituzionali. Inquadrata meglio la questione, visto il vero esito della partita, crediamo si debbano fare due considerazioni sostanziali. La prima Ã¨ che l'obbligo del parere regionale riporta i termini della questione in ambito locale, dove la ricerca del consenso assume connotati molto piÃ¹ concreti: l'assenso o il diniego, che una Regione dovrÃ esprimere per bocca del proprio presidente, su un sito precisamente indicato, sarÃ dichiarato sotto gli occhi, quanto mai attenti, del corpo elettorale; non ci sarÃ piÃ¹ spazio per distinguo o posizioni piÃ¹ o meno articolate, ed Ã¨ molto probabile che anche la Conferenza unificata si compatterÃ verso posizioni molto poco concilianti.

La seconda considerazione Ã¨ che sÃ¬, Ã¨ vero, si potrÃ comunque arrivare all'«intesa» ricorrendo al Comitato interistituzionale e, al limite, al Consiglio dei ministri integrato dalla Regione, ma quest'ultima potrÃ ancora ricorrere sia al Tar che, nuovamente, alla Consulta. E ci pare davvero difficile ipotizzare che, arrivati a questo punto dello scontro, la Regione non ricorrerÃ ancora una volta.